

DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE

Determinazione n.399 del 18.06.2020.

Oggetto: Ricorso ex art.442 cpc al Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro e Previdenza (RG 1971/2020) presentato da n. 7 lavoratori ex dipendenti della fallita ASER SpA contro l'INPS e la stessa EcoAmbiente, al fine di accertare la illegittimità/Infondatezza della richiesta di pagamento dell'indennità dovuta all'INPS per la goduta prestazione di mobilità per il periodo 31.12.2015 - 28.02.2017, Affidamento incarico di patrocinio legale all'avv. Antonio SAVARESE.

IL LIQUIDATORE

Premesso che:

- la EcoAmbiente Salerno S.p.A. è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, istituita dall'Ente Provincia di Salerno (socio unico), ai sensi della Legge n. 26/2010, avente ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle relative Infrastrutture, nell'ambito territoriale della Provincia di Salerno;
- la Legge Regionale Campania n.14/2016, all'art. 40 comma 3, stabilisce che: *"Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenza nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente Legge"*;
- con Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 21 marzo 2018, il sottoscritto dott. Vincenzo Petrosino veniva nominato Liquidatore della sopra indicata Società.

Premesso, altresì, che:

- ✓ In data 10.03.2017, n.15 lavoratori ex dipendenti della fallita ASER SpA, sottoscrivevano con la EcoAmbiente un verbale di conciliazione in sede sindacale preliminare all'assunzione;
- ✓ In data 28.05.2020 (prot. SA/1948) n. 7 dei richiamati n.15 ex dipendenti della fallita ASER SpA, per il tramite dell'Avvocato Gerardo Tolino, notificavano un Ricorso ex art.442 cpc al Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro e Previdenza (RG 1971/2020) contro l'INPS e la stessa EcoAmbiente al fine di accertare la illegittimità/infondatezza della richiesta di pagamento dell'indennità dovuta all'INPS per la goduta prestazione di mobilità per il periodo 31.12.2015 - 28.02.2017;
- ✓ con nota PEC del 09.06.2020 (prot. SA/2143) il dott. Vincenzo Caputo, Responsabile dell'Ufficio Legale della EcoAmbiente, su indicazione per le vie brevi del Liquidatore richiedeva un preventivo relativamente



alle prestazioni professionali da fornire nell'interesse della Ecoambiente specificando e che lo stesso avrebbe dovuto attenersi ai minimi tariffati di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 37/2018, con esclusione delle spese generali del 15,00% e applicando uno sconto;

- ✓ con nota PEC del 12.06.2020 (prot.SA/2181), l'avv. Antonio Savarese trasmetteva un preventivo di spesa pari ad € 4.662,40 relativamente all'attività da svolgersi nell'interesse della EcoAmbiente;
- ✓ in data 16.06.2020 il sottoscritto liquidatore incontrava l'Avv. Antonio Savarese, chiedendo un ulteriore sconto. In detto incontro, il legale accettava la somma di € 4.000,00 (*quattromilaeuro/00*), oltre accessori di Legge, quale onorario professionale per le attività a farsi.

Ritenuto:

- necessario nell'interesse e per la tutela delle ragioni della Ecoambiente costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale di Salerno.

Considerato che:

- si rende necessario l'affidamento all'esterno dell'incarico legale in quanto la Ecoambiente Salerno SpA in liquidazione non dispone di un Ufficio Legale interno dotato delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in sede processuale;
- l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *"la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii."*;
- a norma dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. per affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00 è possibile mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Visto:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale della Campania n. 14/2016;
- lo Statuto aziendale.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui debbono intendersi integralmente riportate:

1. **di conferire all'avv. Antonio Savarese**, C.F. SVRNTN79A22G230A con studio in via De Rosa, 88 bis Palazzo Battipaglia - cap 84016 - Pagani (Sa), l'incarico per la rappresentanza e la difesa legale della EcoAmbiente Salerno SpA in liquidazione a seguito della notifica del Ricorso ex art.442 cpc al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro e Previdenza (RG 1971/2020) presentato da n. 7 lavoratori ex dipendenti della fallita ASER SpA contro l'INPS e la stessa EcoAmbiente, al fine di accertare la illegittimità/infondatezza della richiesta di pagamento dell'Indennità dovuta all'INPS per la goduta prestazione di mobilità per il periodo 31.12.2015 - 28.02.2017;
2. **di dare atto** che il suddetto affidamento comporta per questa stazione appaltante una spesa complessiva di € **4.000,00** (*quattromilaeuro/00*), oltre IVA e CPA come per legge;



3. **di approvare** il disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrale e sostanziale, con il quale si definiscono le condizioni e modalità per lo svolgimento dell'incarico affidato, provvedendo alla contestuale sottoscrizione con il legale affidatario;
4. **di nominare** quale RUP/DEC il **dott. Vincenzo Caputo**, Responsabile dell'Ufficio Legale, ai fini del perfezionamento dell'incarico legale e di ogni altro atto inerente e conseguente il procedimento *de quo*;
5. **di comunicare** all'avvocato destinatario del presente provvedimento l'affidamento dell'incarico legale in oggetto;
6. **di dare mandato** ai competenti Uffici di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
7. che il presente provvedimento venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Legale, al Direttore Amministrativo ed al RUP/DEC per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.


EcoAmbiente Salerno SpA in liquidazione
Il Liquidatore
dott. Vincenzo Petrosino

DISCIPLINARE DI INCARICO

**PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE DELLA ECOAMBIENTE SALERNO SPA IN LIQUIDAZIONE AVVERSO
IL RICORSO EX ART.442 CPC AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. LAVORO E PREVIDENZA (RG 1971/2020)
PRESENTATO DA N. 7 LAVORATORI EX DIPENDENTI DELLA FALLITA ASER SPA CONTRO L'INPS E LA STESSA
ECOAMBIENTE, AL FINE DI ACCERTARE LA ILLEGITTIMITÀ/INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO
DELL'INDENNITÀ DOVUTA ALL'INPS PER LA GODUTA PRESTAZIONE DI MOBILITÀ
PER IL PERIODO 31.12.2015 - 28.02.2017.**

TRA

la **ECOAMBIENTE SALERNO SPA IN LIQUIDAZIONE** - C.F. e P. IVA: 04773540655, in persona del Liquidatore Unico dr. Vincenzo PETROSINO, per la carica domiciliato presso la Sede Legale della società, di seguito "Ecoambiente";

e

l'Avv. Antonio SAVARESE, con studio in via De Rosa, 88 bis Palazzo Battipaglia - cap 84016 - Pagani (Sa) -, C.F. SVRNTN79A22G230A, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

PREMESSO CHE:

- ✓ in data 10.03.2017, n.15 lavoratori ex dipendenti della fallita ASER SpA, sottoscrivevano con la EcoAmbiente un verbale di conciliazione in sede sindacale preliminare all'assunzione;
- ✓ in data 28.05.2020 (prot. SA/1948) n. 7 dei richiamati n.15 ex dipendenti della fallita ASER SpA, per il tramite dell'Avvocato Gerardo Tolino, notificavano un Ricorso ex art.442 cpc al Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro e Previdenza (RG 1971/2020) contro l'INPS e la stessa EcoAmbiente al fine di accertare la illegittimità/infondatezza della richiesta di pagamento dell'indennità dovuta all'INPS per la goduta prestazione di mobilità per il periodo 31.12.2015 - 28.02.2017;
- ✓ la Ecoambiente, al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dell'azienda, con determinazione del liquidatore n.399 del 18.06.2020, ha deliberato di costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Salerno, stabilendo altresì di procedere ad affidare la difesa della Ecoambiente ad un professionista esterno, l'Avv. Antonio Savarese del foro di Nocera Inferiore;
- ✓ con il medesimo provvedimento, è, altresì, stata approvata la bozza del presente disciplinare d'incarico;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico viene conferito per la difesa della Ecoambiente Salerno SpA in liquidazione avverso il ricorso ex art.442 cpc al Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro e Previdenza (RG 1971/2020) presentato da n. 7 lavoratori ex dipendenti della fallita Aser SpA contro l'INPS e la stessa EcoAmbiente, al fine di accertare la illegittimità/infondatezza della richiesta di pagamento dell'indennità dovuta all'INPS per la goduta prestazione di mobilità per il periodo 31.12.2015 - 28.02.2017.



Nel corso dell'incarico il legale con riferimento alla controversia affidata si impegna a:

1. definire la strategia difensiva d'intesa con la Ecoambiente, nella persona del Liquidatore e del Responsabile Ufficio Legale;
2. fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche al fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l'amministrazione che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;
3. prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col Responsabile Ufficio Legale, senza alcuna spesa aggiuntiva per la Ecoambiente rispetto all'importo preventivato;
4. comunicare per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Ecoambiente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per la Società. L'avvocato trasmetterà a mezzo PEC alla Società la documentazione prodotta dalle parti in corso di causa e, al termine dell'incarico, l'intero fascicolo di causa in formato elettronico, onde consentire l'archiviazione digitale dello stesso.

L'azienda, per il tramite del Responsabile Ufficio Legale, metterà a disposizione dell'Avvocato: la copia della determinazione di resistenza in giudizio, il mandato, nonché tutta la documentazione necessaria per la trattazione della controversia. Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall'Avvocato all'ufficio interessato, che dovrà evaderla tempestivamente. L'Avvocato riceverà copia degli atti, salvo che debba essere acquisito l'originale. L'incarico si intende conferito esclusivamente per il primo grado di giudizio ed eventuale fase esecutiva, mentre per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'azienda si riserva di assumere senza pregiudizio specifica ed ulteriore determinazione.

Incompatibilità

L'Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale, nonché l'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Ecoambiente l'insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico.

Dovere di informazione

L'Avvocato incaricato si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l'Amministrazione circa l'attività di volta in volta espletata, a tal fine i documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo, verranno trasmessi, in copia, all'Ufficio Legale della Società.

Assicurazione

L'avvocato dichiara di essere in possesso della copertura assicurativa per i rischi professionali, così come previsto dall'art. 9 della L. 27/2012 di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, e prende formale impegno a comunicarne gli estremi.

Art. 2 – DELEGA A TERZI PROFESSIONISTI

L'Avvocato potrà avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell'incarico conferitogli. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni della società, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il



quale rimane unico responsabile nei riguardi della Ecoambiente. La designazione del domiciliatario non comporterà oneri aggiuntivi per la Ecoambiente.

Art. 3 – COMPENSI E PAGAMENTI

Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione per il compenso unico forfettario onnicomprensivo di diritti, onorari, rimborsi forfettari e spese di € **4.000,00** (*quattromila euro/00*), oltre accessori come per legge. Il limite negoziato, di cui sopra, potrà essere derogato soltanto nel caso e nei limiti in cui la sentenza che definisce il giudizio condanni le controparti a rifondere alla Ecoambiente spese legali di importo superiore a quello massimo convenuto. In tale caso, il legale nominato dovrà procedere, senza alcun onere per la Società, a recuperare presso la parte soccombente le spettanze liquidate ed a rifondere alla Società gli eventuali importi già percepiti in corso di giudizio. Solo in caso di dimostrata insolvenza della controparte, il legale avrà diritto ad essere soddisfatto dalla Ecoambiente, nel limite di cui all'importo concordato. Qualora l'importo delle spese legali liquidate dal Giudice sia inferiore al compenso pattuito con il presente disciplinare, la differenza sarà corrisposta dalla Società, sempre e comunque fino alla concorrenza del compenso come sopra definito. I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa. Nel compenso sono ricomprese le spese forfettarie e quelle di trasferta, che saranno espresse in modo distinto e dettagliato in sede di fatturazione e liquidazione. Non sono compresi oneri e contributi dovuti in relazione al giudizio che non rientrino nella prestazione professionale. Il corrispettivo di cui sopra verrà riconosciuto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di fattura, in funzione dei singoli stati di avanzamento della vertenza (deposito memorie, udienze etc) e con riferimento alle prestazioni in relazione alle stesse effettivamente rese; le somme così erogate non saranno suscettibili di ulteriori ricalcoli e verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo che verrà, pertanto, unicamente computata con riferimento alle residue prestazioni rese e non ancora fatturate. Le parti convengono che i pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa documentazione contabile. Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla L.136/2010. Ai sensi dell'art. 3 c.7 della predetta legge, il professionista comunicherà, pertanto, le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti.

Il professionista s'impegna, altresì, a comunicare alla Ecoambiente, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo, ogni variazione relativa alle notizie sopra fornite.

Art. 4 - ATTIVITA' NON PREVENTIVATE

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società, procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito. L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive rimarrà subordinato al preventivo assenso della Società committente, anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 5 – RECESSO

La Società ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto.



Art. 6 – RINUNCIA ALL'INCARICO

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale Interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

Art. 7 – DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI

L'Amministrazione dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e presta il consenso, nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del menzionato decreto legislativo, per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno utilizzati dall'Avvocato, dai suoi collaboratori e dal domiciliatario solo per l'attività giudiziale e stragiudiziale.

Art. 9 – CONDIZIONI FINALI

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e delle altre disposizioni di leggi vigenti in materia. Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Salerno.

Letto, approvato e sottoscritto.

In Salerno, in data _____

EcoAmbiente Salerno SpA

Il Liquidatore

dott. Vincenzo Petrosino

Il Professionista

Ecoambiente Salerno PEC

A: a.savarese@avvocatinocera-pec.it
Oggetto: Ricorso Tribunale di Salerno Sez. Lavoro ex art.442 cpc Citarella + altri / INPS ed EcoAmbiente RG 1971/2020. RICHIESTA PREVENTIVO

PROTSA2020/ 2143

Gentile Avv. Savarese,

su indicazione del Liquidatore Unico, Sono a chiederLe un preventivo relativamente alle prestazioni professionali da effettuarsi a tutela della scrivente società pubblica nel Ricorso Tribunale di Salerno Sez. Lavoro ex art.442 cpc promosso da Citarella + altri contro INPS ed EcoAmbiente (RG 1971/2020), della cui documentazione è già in possesso.

Nel merito, Le indico che dovrà attenersi ai valori minimi previsti dalle tariffe professionali forensi di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018, con esclusione del contributo spese generali del 15,00%, applicando uno sconto.

Attendo Sue.

Dr. Vincenzo CAPUTO
Responsabile Ufficio Legale

Sede Legale e Amministrativa
via Sabato Visco, 20
84132 – Salerno
Tel. 089/333545 – Fax. 089/7728743

www.ecoambientesalerno.it
vincenzo.caputo@ecoambientesalerno.it

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari sopra indicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail: vincenzo.caputo@ecoambientesalerno.it

The information contained in this communication and the relative attachments can be reserved and are, in any case, destined exclusively to the recipients indicated above. The dissemination, distribution and/ or copying of the document transmitted by any person other than the recipient is prohibited, both pursuant to art. 616 c.p., which in accordance with the European Regulation 2016/679 on personal data protection. If you have received this message by mistake, please destroy it and inform us immediately by sending a message to the e-mail address: vincenzo.caputo@ecoambientesalerno.it

Ecoambiente Salerno PEC

Da: Avv. Savarese Antonio <a.savarese@avvocatinocera-pec.it>
Inviato: venerdì 12 giugno 2020 10:22
A: ecoambientesalerno@pec.it
Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: Ricorso Tribunale di Salerno Sez. Lavoro ex art.442 cpc
Citarella + altri / INPS ed EcoAmbiente RG 1971/2020, RICHIESTA PREVENTIVO

Spett.le EcoAmbiente Salerno S.p.A.
in persona del Liquidatore e Legale Rappresentante p.t.
- sede -

c.a. Ill.mo Dott. Vincenzo Caputo

p.c., Ill.mo Dott. Vincenzo Petrosino

ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.
Prot.: SA.../ 2181
Data 12-6-2020

In riscontro alla Sua comunicazione ricevuta in data 9 Giugno 2020 e relativamente all' Incarico ricevuto in pari data:

- Controversia: Giudiziale;
- Descrizione: memoria difensiva per giudizio N. 1971/2020 RGL Tribunale del Lavoro di Salerno;
- Controparte: CITARELLA ANNAMARIA + 6.
- Autorità Giudiziarla: Tribunale del Lavoro di Salerno;
- Valore: 67.532,24 – parametri minimi.

Il sottoscritto **Avv. Antonio Savarese**, nato il 22/01/1979 a Paganì (Sa) e con studio ivi alla Via De Rosa n. 55 bis – Palazzo Battipaglia, (C.F. SVRNTN79A22G230A), in riferimento all'incarico conferito in data odierna (22 Novembre 2018) e tenuto conto della pattuizione del compenso per le prestazioni professionali in osservanza dei valori minimi previsti dalle tariffe professionali forensi di cui al DM n. 55 2014 e s.m.i. con una decurtazione ulteriore del 30% e con esclusione del contributo spese generali oltreché dell'aumento per la presenza di più parti, dichiara che la prevedibile misura dei costi della prestazione è determinata come segue:

Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 2.268,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 810,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.786,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 2.025,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 6.888,00

Riduzione del 30 % su 6.888,00 per pattuizione concordata € -2.066,40.

Infine, si rinuncia all' incremento dovuto del compenso professionale per la presenza di più parti.

Compenso al netto delle riduzioni € **4.662,40**, oltre IVA e CPA come per legge.

Antonio Savarese

Attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.

Paganì (Sa), 12 Giugno 2020

Avv. Antonio Savarese

ATTO ESENTE
L. 11/08/1973 N°533

AVVOCATO

Gerardo Tolino

Via Carrato Cappella, 12-83025 Montoro (AV)
Tel. e fax 0825/557329 - mobile 3207751463
e-mail: avvgerardotolino@libero.it

TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso ex art. 442 cpc

X LIQUIDAZIONE
X CAPITO
COPIA
ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.
Prot. SA. 1 1948
Data 28-5-2020

Nell'interesse di: **CITARELLA ANNAMARIA**, nata a Salerno il 07.05.1955 (codice fiscale CTRNMR55E47H703D) **CARACCIUOLO VINCENZO**, nato a Salerno il 17.12.1955 (codice fiscale CRCVCN55T17H703R), **SALSANO CARMINE**, nato a Salerno il 10.05.1962 (codice fiscale SLSCMN62E10H703X), **SERRITIELLO LUCIO**, nato a Salerno il 26.01.1959 (codice fiscale SRRLCU59A26H703O), **SANTUCCI ANGELO**, nato a Vietri Sul Mare il 26.02.1965 (codice fiscale SNTNGL65B26L860W), **SANTUCCI NICOLA**, nato a Vietri sul Mare il 10.01.1959 (codice fiscale SNTNCL59A10L860A e **RUGGIERO PIETRO**, nato a Salerno il 05.05.1960 (codice fiscale RGGPTR60E05H703N) tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandati in calce al presente atto, dall'avv. Gerardo Tolino (cod. fisc. TLNGRD74M23Z112L) con il quale eleggono domicilio digitale sul seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it.

Per comunicazioni: fax 0825/557329 pec: gerardo.tolino@avvocatiavellinopec.it

contro

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Salerno, (codice fiscale 80078750587) in persona del Direttore p.t., con sede in Salerno, al Corso Garibaldi n. 38

Nonché contro

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (partita iva 04773540655), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Salerno, alla via Sabato Visco n. 20.

Oggetto: accertamento illegittimità domanda INPS di ripetizione indennità di mobilità.

PREMESSO CHE

- 1) In data 08 luglio 2014 i ricorrenti, all'epoca tutti dipendenti della società ASER SpA (di poi dichiarata fallita) venivano licenziati in esito alla procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 legge n. 223/1991 attivata dalla curatela fallimentare.
- 2) Per effetto del recesso gli stessi venivano collocati in mobilità con diritto alla percezione della relativa indennità (allegato 1).



A V V O C A T O

Gerardo Tolino

Via Carato Cappella, 12---83025 Montoro (AV)
Tel. e fax 0825/557329 --- mobile 320/7751463
e-mail: avvgerardotolino@libero.it

- 3) In data antecedente all'intimato licenziamento, segnatamente con ricorso depositato in data 30.12.2013 (RgL 2753/2013) essi avevano adito il Tribunale del Lavoro di Salerno per sentir accertare e dichiarare il loro diritto all'assunzione alle dipendenze della società Ecoambiente Salerno SpA.
- 4) A definizione del relativo giudizio il Tribunale di Salerno emetteva la sentenza n. 2753/2015, depositata in data 22.09.2015, a mezzo della quale il giudice adito, in accoglimento del ricorso, condannava la EcoAmbiente Salerno SpA all'assunzione retroattiva dei ricorrenti a far tempo dal 01 gennaio 2012 (**allegato 2**).
- 5) La statuizione diveniva definitiva per mancata proposizione del gravame nel termine di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.
- 6) Nei mesi successivi al passaggio in giudicato si tenevano, presso la sede di EcoAmbiente diverse riunioni interlocutorie tra i ricorrenti e gli organi societari tesi a concordare le modalità di esecuzione del provvedimento giudiziale.
- 7) Le raggiunte intese venivano formalizzate in data 10.03.2017 a mezzo sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale. In forza di detto verbale le parti, facendosi reciproche concessioni, concordavano (per quanto qui di interesse) (**allegato 3**):
 - che l'assunzione alle dipendenze della Ecoambiente Salerno SpA sarebbe intervenuta con decorrenza 31 dicembre 2015 (cfr. art. 1 accordo conciliativo);
 - che per il periodo 31 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016 l'instaurato rapporto di lavoro sarebbe rimasto sospeso in aspettativa non retribuita, con conseguente mancata erogazione del trattamento economico (cfr. art. 2 accordo conciliativo);
 - che, nell'eventualità in cui, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita (31.12.2015 – 31.12.2016) l'INPS avesse richiesto ai ricorrenti la ripetizione dell'indennità di mobilità fruita per tale periodo la Ecoambiente Salerno SpA si sarebbe obbligata "*...in proprio a tenere indenne ed a manlevare i predetti lavoratori dall'eventuale recupero dell'indennità di mobilità che i competenti uffici previdenziali dovessero richiedere ... (omissis) ... verificatasi tale eventualità ciascun lavoratore ne terrà informato immediatamente a mezzo raccomandata a/r le Ecoambiente Salerno SpA. I lavoratori proporranno in ogni caso opposizione giudiziaria*



A V V O C A T O

Gerardo Tolino

Via Cerato Cappella, 12 - 83025 Montoro (AV)

Tel. e fax 0825/557329 -- mobile 320/7751463

e-mail: avvgerardotolino@libero.it

a tale eventuale richiesta dell'INPS non avendo di fatto percepito, nel suddetto periodo, alcun reddito riferito alla loro assunzione. In caso di esito negativo di tale doglianza la EcoAmbiente Salerno SpA provvederà a versare quanto richiesto senza ritardo e senza poter sollevare nei confronti di ciascun lavoratore alcuna eccezione e/o richiesta. Nel caso di inadempimento matureranno a carico della EcoAmbiente Salerno SpA ed in favore di ciascun lavoratore le medesime penali, sanzioni ed interessi moratori che fossero richieste a ciascun lavoratore; la Ecoambiente Salerno provvederà a stipulare apposita garanzia assicurativa a copertura dell'eventuale tale recupero stimabile in complessivi Euro 185.000,00 (centottantacinquemila) "

- 8) Solo a seguito delle raggiunte intese, dunque, (segnatamente in data 13.03.2017) la società convenuta provvedeva a trasmettere al competente centro per l'impiego le comunicazioni di assunzione di ciascun ricorrente indicando nel 31.12.2015 la data (retroattiva) di costituzione del rapporto **(allegato 4)**.
- 9) Di fatto, i ricorrenti iniziavano a rendere effettivamente la prestazione lavorativa solo a far tempo dal 01 aprile 2017 come si evince dagli allegati estratti contributivi INPS **(allegato 5)**.
- 10) A distanza di circa 7 mesi dalla presa di servizio, segnatamente a mezzo separate raccomandata aa/rr del novembre 2017 l'INPS faceva pervenire a ciascuno dei ricorrenti, *ex abrupto*, richiesta di ripetizione degli importi erogati a titolo di indennità di mobilità per i seguenti, rispettivi, periodi ed importi:

LAVORATORE	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO
Citarella A. M.	31.12.2015 - 28.02.2017	€ 10.783, 87
Caracciuolo V.	31.12.2015 - 28.02.2017	€ 10.783,88
Salsano Carmine	31.12.2015 - 28.02.2017	€ 12.961,28
Serritiello Lucio	31.12.2015 - 28.02.2017	€ 10.783,88
Santucci Angelo	31.12.2015 - 28.02.2017	€ 10.783,88
Santucci Nicola	31.12.2015 - 28.02.2017	€ 10.783,87
Ruggiero Pietro	31.12.2015 - 28.02.2017	€ 651,56

(allegato 6)

- 11) La richiesta di pagamento veniva reiterata dall'istituto nel febbraio 2019 a mezzo ulteriori e separate raccomandate a/r **(allegato 7)**.
- 12) Della richiesta di ripetizione avanzata dall'INPS la società convenuta veniva



A V V O C A T O

Gerardo Tolino

Via Cerato Cappella, 12 – 83025 Montoro (AV)

Tel. e fax 0825/557329 – mobile 320/7751463

e-mail: avvgerardotolino@libero.it

formalmente notiziata in data 07.05.2019 (allegato 8).

13) Ad oggi, alle iniziative stragiudiziali innanzi richiamate non ha fatto seguito alcun ulteriore atto di impulso da parte dell'ente previdenziale.

§§§ §§§ §§§

I ricorrenti ritengono di aver diritto a veder accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di ripetizione dell'indennità di mobilità avanzata dall'INPS ovvero, nella denegata ipotesi in cui la stessa fosse ritenuta fondata e legittima per qualsiasi motivo, a veder accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere manlevati e tenuti indenni dalla società EcoAmbiente SpA in liquidazione per tutte le somme che essi fossero rispettivamente condannati a riversare in favore dell'Ente.

§§§ §§§ §§§

Tanto per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto.

**DELLA INFONDATEZZA DELLA PRETESA RESTITUTORIA
AVANZATA DALL'INPS**

Come noto l'indennità di mobilità costituisce una prestazione economica prevista a beneficio dei lavoratori dipendenti delle imprese che abbiano avviato una delle procedure di mobilità codificate nella legge n. 223/1991.

L'istituto, che trova la sua primaria fonte di disciplina proprio nella legge 223/91, è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2016; a partire dal 01 gennaio 2017, la legge n. 92/2012 ne ha disposto la soppressione e sostituzione con la indennità di disoccupazione ASPI; quest'ultima ha, poi, subito un'ulteriore modifica normativa a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 23/2015 assumendo la denominazione di NASPI (Job Act).

La ratio dell'istituto è evidentemente quella di garantire ai lavoratori che versino in stato di disoccupazione involontaria una forma di sostegno al reddito per il periodo massimo previsto dalla legge.

Da quanto sopra consegue che la perdita del beneficio economico di che trattasi può intervenire solo laddove il lavoratore reperisca una nuova occupazione a tempo pieno ed indeterminato e, conseguentemente, una nuova fonte reddituale.

Ebbene in riferimento al periodo accertato dall'INPS (31.12.2015 – 28.02.2017) a mancare è proprio tale presupposto.

Come anticipato in premessa e documentato in atti i ricorrenti, pur essendo stati



A V V O C A T O

Gerardo Tolino

Via Cernato Cappella, 12-83025 Montoro (AV)

Tel. e fax 0825/557329 -- mobile 3207751463

e-mail: avvgerardotolino@libero.it

convenzionalmente assunti dalla EcoAmbiente Salerno SpA con decorrenza dal 31 dicembre 2015 sono invero rimasti collocati in aspettativa non retribuita per l'intero anno solare 2016.

nel corrispondente periodo gli stessi hanno percepito l'indennità di mobilità senza cumulare a questa alcuna altra fonte di reddito da lavoro.

Da quanto sopra non può che conseguire l'illegittimità e/o l'infondatezza della richiesta di ripetizione pervenuta dall'istituto previdenziale.

La pretesa restitutoria avanzata dall'INPS, a bene vedere, non è ancorata ad alcuno dei casi codificati dalla legge in presenza dei quali è prevista la cessazione dell'erogazione dell'indennità di mobilità.

Nelle comunicazioni del novembre 2017 e del febbraio 2019 l'Istituto assume del tutto apoditticamente di aver erogato (nel periodo 31.12.2015 – 28.02.2017) importi a titolo di prestazione di mobilità superiori a quelli dovuti senza minimamente esplicitare le diverse fonti di reddito acquisite al patrimonio dei lavoratori che avrebbero inibito l'erogazione della prestazione assistenziale.

Vedasi, sul punto, Cassazione civile, sez. lav. 17/02/2009, n. 3776 nella quale è espressamente enunciato il principio in forza del quale la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità (con conseguente perdita del relativo beneficio economico) presuppone che sia stata accertata la contemporanea fruizione da parte del lavoratore in mobilità della retribuzione derivante dalla nuova occupazione e del trattamento previdenziale.

Dal che consegue la illegittimità/infondatezza della pretesa restitutori avanzata dall'INPS.

IN OGNI CASO: DEL DIRITTO DEI RICORRENTI A VEDERSI MANLEVATI DALLA ECOAMBIENTE SALERNO SPA

Ad ogni buon conto, ove il Tribunale dovesse ritenere fondata – per qualsivoglia ragione – la richiesta di ripetizione avanzata dall'INPS, la relativa obbligazione giammai potrebbe gravare sui ricorrenti.

Vi è, infatti, che nel concordare le modalità di esecuzione della sentenza n. 2753/20115 resa *inter partes* dal Tribunale del Lavoro di Salerno (costitutiva del rapporto di lavoro) i ricorrenti ed EcoAmbiente Salerno SpA espressamente disciplinavano (tra l'altro) le conseguenze connesse ad una eventuale richiesta di restituzione dell'indennità di mobilità da parte dell'INPS.



A V V O C A T O

Gerardo Tolino

Via Cerrato Cappella, 12-83025 Montoro (AV)

Tel. e fax 0825/557329 -- mobile 320/7751463

e-mail: avvgerardotolino@libero.it

Si legge, in particolare, a pagina 6 (art. 7) del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 10.03.2017:

"nell'eventualità in cui nel periodo di aspettativa non retribuita decorrente dalla data del 31.12.2015 sino a quella della effettiva riammissione nel posto di lavoro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dovesse richiedere ai signori Brancaccio Adriano, Caporaso Sandro, Caracciuolo Vincenzo, Citarella Anna Maria, D'Arco Domenico, Ferraro Anna Teresa, Pellegrino Annunziata, Piemonte Achille, Ruggiero Pietro, Salsano Carmine, Santoro Carmine Santucci Angelo, Santucci Nicola, Serritiello Lucio, Venosi Erasmo l'indennità di mobilità fruita per tale periodo la Ecoambiente Salerno SpA si obbliga in proprio a tenere indenne ed a manlevare i predetti lavoratori dall'eventuale recupero dell'indennità di mobilità che i competenti uffici previdenziali dovessero richiedere ...(omissis)... verificatasi tale eventualità ciascun lavoratore ne terrà informato immediatamente a mezzo raccomandata a/r le Ecoambiente Salerno SpA. I lavoratori proporranno in ogni caso opposizione giudiziaria a tale eventuale richiesta dell'INPS non avendo di fatto percepito, nel suddetto periodo, alcun reddito riferito alla loro assunzione. In caso di esito negativo di tale doglianza la EcoAmbiente Salerno SpA provvederà a versare quanto richiesto senza ritardo e senza poter sollevare nei confronti di ciascun lavoratore alcuna eccezione e/o richiesta. Nel caso di inadempimento matureranno a carico della EcoAmbiente Salerno SpA ed in favore di ciascun lavoratore le medesime penalità, sanzioni ed interessi moratori che fossero richieste a ciascun lavoratore; la EcoAmbiente Salerno provvederà a stipulare apposita garanzia assicurativa a copertura dell'eventuale tale recupero stimabile in complessivi Euro 185.000,00 (centottantacinquemila)"

La richiamata clausola di manleva, avente forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.), non si presta ad alcun dubbio interpretativo: nella denegata ipotesi in cui il Giudice del Lavoro adito dovesse ritenere fondata la richiesta di restituzione dell'indennità di mobilità avanzata dall'INPS, chiamata ad adempiere alla relativa obbligazione restitutoria sarà – in ultima analisi – esclusivamente la società EcoAmbiente Salerno SpA in proprio o a mezzo della stipulata polizza fidejussoria.

§§§ §§§ §§§

Per tutto quanto sopra rappresentato e dedotto i ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

Che il sig. Giudice del Lavoro e della Previdenza adito provveda alla fissazione



A V V O C A T O

Gerardo Tolino

Via Cernato Cappella, 12-83025 Montoro (AV)
Tel. e fax 0825/557329 – mobile 3207751463
e-mail: avvgerardotolino@libero.it

dell'udienza di discussione della causa, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvedere:

- accertare e dichiarare la illegittimità/infondatezza della richiesta di pagamento avanzata dall'INPS Direzione Provinciale di Salerno in danno dei ricorrenti con successive raccomandate del novembre 2017 e del febbraio 2019 (di cui in atti) siccome infondata in fatto ed in diritto.
- Sempre in via principale, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere fondata – per qualsiasi ragione di rito o di merito – la pretesa dell'INPS, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere manlevati e tenuti indenni dalla società EcoAmbiente Salerno SpA in liquidazione da ogni spesa o pregiudizio (per sorta capitale, sanzioni, penalità od interessi legali o moratori) che agli stessi dovesse derivare dalla domanda di restituzione dell'indennità di mobilità avanzata dall'INPS condannando, per l'effetto, la medesima società, in persona del liquidatore p.t., al pagamento di quanto in ipotesi spettanze all'ente previdenziale.
- Con vittoria delle competenze professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Prova testimoniale

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere si chiede di essere ammessi a provare, se contestate, le circostanze di fatto di cui ai capi che seguono, espunte eventuali espressioni valutative ivi contenute per mera fluidità espositiva:

- 1) Vero è che i ricorrenti sono stati assunte alle dipendenze della EcoAmbiente Salerno SpA a far tempo dal 31 dicembre 2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato?
- 2) Vero è che nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2015 ed il 31 dicembre 2016 il rapporto di lavoro dei ricorrenti è rimasto sospeso in aspettativa non retribuita?
- 3) Vero è che i ricorrenti hanno preso effettivo servizio presso la EcoAmbiente Salerno SpA a far tempo dal 01 aprile 2017?
- 4) Vero è che i ricorrenti alcunché hanno percepito a titolo di retribuzione dalla



A V V O C A T O

Gerardo Tolino

Via Cerrato Cappella, 12-83025 Montoro (AV)
Tel. e fax 0825/557329 - mobile 320/7751463
e-mail: avvgerardotolino@libero.it

EcoAmbiente Salerno SpA o da qualsivoglia altro soggetto datoriale nel
periodo 31.12.2015 - 31.12.2016?

All'uopo si indicano a testi i signori:

- Erasmo Venosi, c/o EcoAmbiente Salerno SpA, via S. Leonardo - Località
Migliaro.
- Caporaso Sandro, c/o EcoAmbiente Salerno SpA.

Interrogatorio formale

Sulle medesime circostanze oggetto di prova testimoniale (capi da 1) a 4) si chiede
ammettersi interrogatorio formale della legale rappresentante p.t. ovvero del
liquidatore della società EcoAmbiente Salerno SpA.

Ordine di esibizione

Si chiede all'Ill.mo giudice del Lavoro adito ordinarsi all'INPS - Direzione
Provinciale di Salerno l'esibizione - in riferimento alla posizione di ciascuno dei
ricorrenti - di tutta la documentazione inerente la richiesta di restituzione
dell'indennità di mobilità per cui è causa.

§§§

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori all'esito dell'esame delle richieste
istruttorie formulate dalle controparti.

§§§

Si depositano ed offrono in comunicazione: comunicazioni INPS di accoglimento
domanda di mobilità, sentenza n. 2753/2015 del Tribunale del Lavoro di Salerno,
verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in data 10.03.2017, comunicazioni Unilav
di assunzione, estratti contributivi INPS, raccomandate INPS del novembre 2017,
raccomandate INPS del febbraio 2019, comunicazione pervenuta ad Ecoambiente in
data 07.05.2019.

DICHIARAZIONE DI VALORE

*Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 comma 1bis del DPR 115/2002 così come introdotto dall'art. 37
comma 6 lett. b) del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni con legge n. 111/2011 si
dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 67.532,24.*

Il procedimento sconta, pertanto, un contributo unificato in misura fissa pari ad € 43,00.

S.J.

Salerno, data del deposito

Avv. Gerardo Tolino





***Tribunale di Salerno
Sezione Lavoro***

N. R.G. 1971 /2020

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;
visti e applicati gli artt. 415, 422, 444 e 533 c.p.c.;
ritenuta la propria competenza;

FISSA

L'udienza di discussione della causa per il 07/01/2021 alle ore 09:30

DISPONE

che ricorso e decreto vengano notificati a cura della parte ricorrente entro il termine di legge.

Salerno, 15/04/2020.

***Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Magro***



A V V O C A T O

Gerardo Tolino

Via Carato Cappella, 12-83025 Montoro (AV)

Tel. e fax 0825/557329 - mobile 320/7751463

e-mail: avvgerardotolino@libero.it

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto, avv. Gerardo Tolino, ai sensi dell'art. 16bis, comma 9 bis, D.L. n. 179/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24.06.2014, attesto che l'antescritto ricorso ex art. 442 cpc ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza costituiscono copia analogica dei corrispondenti atti in formato digitale estratti dal fascicolo informatico RgL 1971/2020 Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro e Previdenza.

Il ricorso consta di n. 8 pagine, escluso il decreto di fissazione udienza e la presente.

Salerno, 22 aprile 2020

Avv. Gerardo Tolino



A V V O C A T O

Gerardo Tolino

Via Cerasato Cappella, 12-83025 Montoro (AV)
Tel. 0825/550963 - mobile 320/7751463 - fax 0825/502508
e-mail: avvgerardotolino@libero.it

RELATA DI NOTIFICA

Addi _____ io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Salerno, ad istanza dell'avv. Gerardo Tolino ho notificato e dato copia dell'antescritto ricorso ex art. 442 cpc RgL 1971/2020 Tribunale del Lavoro di Salerno e pedissequo decreto di fissazione di udienza, per la legale scienza e ad ogni effetto e conseguenza di legge a:

- 
- 1) **INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Salerno**,
(codice fiscale 80078750587) in persona del Direttore p.t., con sede in Salerno, al Corso
Garibaldi n. 38

- 2) **ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE** (partita iva
04773540655), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Salerno, alla
via Sabato Visco n. 20.

A mani del *avv. Gerardo Tolino*
qualificato impiegato incaricato di
ricevere le notificazioni, addetto alla
sede stessa.

Il Funzionario UNEP
Dr.ssa Annamaria Ferri

Sen 27 MAG 2020

UNEP - SALERNO

A/Ter P/O Cr. 4220 R.G.
1971/2020

NON URGENTE

Trasferte € 8,11

Spese Postali € 0,00

TOTALE € 8,11

(SPESE POSTALI E TRASFERTE
ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta

18/05/2020

L'Ufficiale Giudiziario



Il presente documento è
il risultato della procedura di
gestione documentale
e non ha valore legale.

Il presente documento è
il risultato della procedura di
gestione documentale

Il presente documento è
il risultato della procedura di
gestione documentale



***Tribunale di Salerno
Sezione Lavoro***

N. R.G. 1971 /2020

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;
visti e applicati gli artt. 415, 422, 444 e 533 c.p.c.;
ritenuta la propria competenza;

FISSA

L'udienza di discussione della causa per il 07/01/2021 alle ore 09:30

DISPONE

che ricorso e decreto vengano notificati a cura della parte ricorrente entro il termine di legge.

Salerno, 15/04/2020.

***Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Magro***

